



STUDIO TREMENTOZZI

*Notiziario 8/2016*

*Roma, 28 febbraio 2016*

**OGGETTO: Eredità, aumentano le tasse di successione. Le novità.**

**Allo studio l'aumento delle imposte sull'eredità e sulla donazione: franchigie abbattute ed aliquote sino al 45%**

La situazione economica generale suggerisce qualche riflessione sull'argomento.

La tendenza del Governo è da anni quella di gravare maggiormente il carico fiscale sulle imposte indirette e sulle “tasse locali” anche alla luce del processo di armonizzazione europea.

Un'area non ancora “attaccata” è la “imposta di successione e donazione” del cui incremento, da tempo, se ne percepiscono le 'vibrazioni', basti ricordare la proposta di legge presentata lo scorso anno dai deputati di SI-SEL (XVII LEGISLATURA C. 2830 EPUB, Proposta di legge presentata il 20 gennaio 2015): è possibile che nel corso del 2016 riprendano i lavori per l'esame del provvedimento e l'eventuale inserimento nella legge di stabilità 2017.

La nuova imposta sulle successioni e donazioni prevede delle **franchigie** (soglie esenti da tassazione) molto più basse rispetto le attuali, ed un innalzamento delle aliquote per tutti gli eredi, anche qualora chi eredita sia il coniuge o il figlio. Non solo: se il valore dell'asse ereditario supera 5 milioni di euro, le aliquote sono previste triplicate ed arrivano anche al **45%**.

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma  
Tel +39 (06) 5423 96  
Cell +39 (377) 7075 698  
Fax +39 (06) 5423 9631  
www.studiotrementozzi.com | trementozzi@uni.net  
P.IVA 06148070581



## **LA NUOVA PROPOSIZIONE IN ESAME DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE**

La base imponibile della nuova imposta di successione sarà sempre costituita dal valore complessivo dell'asse ereditario. L'ammontare dell'imposta si determinerà applicando, per un valore dell'asse ereditario FINO ad euro 5,0 mln, le seguenti aliquote:

- 7%: per il coniuge ed i parenti in linea retta (genitori e figli), con una franchigia massima di 400.000 euro. ( Attualmente, l'aliquota è al 4%, con la franchigia di un milione di euro);
- 8%: per fratelli e sorelle, con una franchigia di euro 100.000 (attualmente, l'aliquota è al 6%, e la franchigia è uguale);
- 10%: senza franchigia, per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado (attualmente la franchigia è pari al 6%);
- 15%: senza franchigia per gli altri soggetti (attualmente la franchigia è pari all'8%).

Se il valore dell'asse ereditario supera gli euro 5,0 mln, le aliquote saranno pari al:

- 21%, per coniuge, genitori e figli;
- 24%, per fratelli e sorelle;
- 30%, per tutti gli altri parenti sino al 4° grado;
- 45%, per gli altri soggetti.

## **VALORE DELL'ASSE EREDITARIO**

Il valore dell'asse ereditario viene determinato non solo in base a conti correnti, depositi, ed a tutti i beni mobili del defunto, ma anche in base agli immobili posseduti, alle azioni o quote di partecipazione in società ed aziende.

La dichiarazione di successione può essere presentata entro 1 anno dal decesso, e la relativa imposta è liquidata dall'Agenzia delle Entrate entro 3 anni, ma le imposte ipotecarie e catastali devono essere liquidate contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione.

Il valore degli immobili, ai fini dell'imposta sulla successione e delle imposte ipotecarie e catastali, si calcola in base rendita catastale rivalutata del 5%, e moltiplicata per i coefficienti determinati a seconda delle categorie catastali degli immobili in questione.

In caso di successione di aziende, la base imponibile è data dal valore contabile complessivo dei beni e diritti che la compongono, al netto delle passività esistenti.

In caso di successione di titoli non quotati, la base imponibile è determinata con riferimento al patrimonio netto dell'ente come risultante dall'ultimo bilancio depositato.

In caso di successione di titoli quotati, la base imponibile è determinata sulla base delle quotazioni di borsa.



La successione dell'azienda, ed azioni o quote che la rappresentano, sono esenti da imposta di successione e donazione qualora effettuate nei confronti del coniuge e dei discendenti in attuazione del così detto 'passaggio generazionale'. Qualora il trasferimento riguardi azioni o quote sociali, il trasferimento risulta esente solo nel caso in cui l'erede o donatario acquisisca una partecipazione di controllo e prosegua nell'esercizio dell'impresa per almeno i cinque anni successivi.

### **Patto di famiglia e successione nell'azienda**

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni spetta anche nel caso di trasferimenti di azienda, ramo di azienda, azioni o quote sociali che la rappresentano, effettuati tramite i 'patti di famiglia' di cui all'art.768 bis C.C.. Con questo istituto si è inteso sottrarre l'azienda alle vicende ereditarie per cui il disponente la può trasferire ad uno o più discendenti rimanendo esclusi coniuge, fratelli, sorelle ed ascendenti.

Devono intervenire al 'patto di famiglia': il disponente (imprenditore o titolare delle partecipazioni), i discendenti ai quali lo stesso intende trasferire l'azienda (o le partecipazioni), il coniuge e tutti coloro che sono legittimari se in quel momento si aprisse la successione.

A parte la determinazione del valore del bene "azienda" trasferito con il patto di famiglia, i legittimari, salvo espressa rinuncia, per "avvenuta adesione al patto", devono essere "indennizzati" dall'assegnatario con la liquidazione, a ciascuno, di una somma corrispondente al valore della quota di legittima spettante.

## **DONAZIONE**

È opportuno esaminare, anche in considerazione del probabile aumento dell'imposta di successione, la possibile convenienza della **donazione diretta o indiretta in vita**, quale strumento di 'programmazione' rispetto alla **successione**. Con la donazione si possono trasferire immobili, aziende o rami aziendali, partecipazioni societarie e quindi pianificare la successione dell'imprenditore nel controllo dell'impresa.

### **La donazione quale strumento alternativo rispetto alla successione.**

Attualmente le imposte di successione e donazione sono uguali; ci si deve aspettare che la revisione delle imposte sulla successione, nella migliore delle ipotesi, comporti anche l'adeguamento delle imposte sulla donazione.

Con la donazione, il soggetto donante trasferisce un determinato patrimonio a titolo gratuito al donatario, e può avere per oggetto solo beni già esistenti nel patrimonio del donante. La donazione è fatta per atto pubblico e necessita della contestuale accettazione.

La prestazione a carico del donatario non può mai superare il valore della donazione né costituire il corrispettivo o la controprestazione della donazione; a riguardo, si ricorda che l'onere di fornire cura e assistenza al donante non può essere considerato "controprestazione" della donazione e non può essere correlato alla longevità del donante e alle sue condizioni di



salute. Ciò in quanto già costituisce obbligo di legge l'onere generale a carico del donatario di mantenere il donante in caso di necessità (cosiddetto obbligo alimentare).

Sotto un profilo sostanziale, tra successione e donazione oggi non ci sono differenze. Le differenze potranno emergere nella eventuale futura proiezione degli eventi in considerazione della modifica di cui alla sopra menzionata proposta di legge che comporterà l'aumento delle aliquote e/o la diminuzione delle franchigie e, con riferimento agli immobili, la modifica in aumento del sistema di determinazione ed aggiornamento delle rendite catastali, del che allo stato attuale si potrebbe ritenere più conveniente una pianificazione immediata, tramite donazione dei beni a favore dei congiunti.

Tuttavia, esaminando più approfonditamente le prospettive del donatario, potrebbero emergere dei limiti alla donazione rispetto alla successione: potrebbe essere difficile rivendere un immobile di provenienza donativa, in quanto, astrattamente, potrebbero configurarsi problemi legati alla tutela di eventuali legittimari lesi o pretermessi (il legittimario pretermesso dal *de cuius* acquista la qualità di erede - con effetto dalla data di apertura della successione - solo in virtù della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione). Così come di eventuali terzi aventi causa dal donatario. Infatti, solo trascorsi 20 anni dalla trascrizione, il terzo acquirente di un immobile donato non correrà rischi e, comunque, solo decorsi 10 anni dalla morte del donante, saranno prescritte eventuali azioni volte a scardinare la donazione. Per non parlare poi, alla luce di questa instabilità dell'acquisto, della conseguente difficoltà di ottenere un'ipoteca sull'immobile donato.

È innegabile che la donazione possa essere di ausilio per il donante nel regolare anticipatamente la sua eredità, potendo pianificare una distribuzione equa dei beni che sarebbero oggetto di eredità al momento della sua morte (purché siano rispettate le quote di legittima): obiettivo conseguibile anche con la redazione di un testamento.

In definitiva, il discrimine di convenienza tra donazione e successione appare più rilevante nel caso si debba decidere sul "passaggio generazionale dell'impresa".

*Studio Trementozzi*